

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 29/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 Ottobre 2007, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Nicolò - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MORDINI DANIELE PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE SEGUITO GARA CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.R.L./SANTARCANGELO DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)**

La C.G.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 37, comma 8 C.G.S., per tardività il reclamo con procedura d'urgenza come sopra proposto dal Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l. di Castel S. Pietro Terme (Bologna) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 26 Ottobre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete